

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1513
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola. (3488)	1513
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1513, 1514, 1515, 1518, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1531, 1533, 1534, 1536, 1537, 1539	1514
GRASSO NICOLOSI ANNA	1514
CODIGNOLA 1514, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1534, 1536, 1538	1514, 1532
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i> 1514, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539	1514, 1532
BADINI CONFALONIERI 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1529, 1530, 1531	1514, 1532
NICOSIA	1515, 1524
MARANGONE	1515, 1524
TITOMANLIO VITTORIA 1515, 1518, 1521, 1524	1515, 1524
SCIORILLI BORRELLI 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1526	1516
REALE GIUSEPPE	1516
BUZZI 1517, 1522, 1523, 1524, 1531, 1532	1516
ALICATA 1519, 1528, 1529, 1531, 1532	1516
LEONE RAFFAELE 1520, 1531, 1534	1516
NATTA 1522, 1526, 1527, 1528, 1531, 1536, 1537, 1538	1516
ROMANATO 1522, 1523	1516
DE GRADA	1524
RIVERA 1529, 1532	1516
ORLANDI	1531
MALAGUGINI	1532
RESTA 1536, 1537, 1538	1516
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1542

La seduta comincia alle 16,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Caiazza, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Fusaro, Gui, Limoni, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Seroni sono rispettivamente sostituiti dai deputati Sodano, Resta, Gotelli Angela, Menchinelli, Germani, La Russa, Quintieri, Pirastu, Truzzi e Barontini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola. (3488).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, concernente l'utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

Nella seduta di questa mattina abbiamo approvato il testo fino all'articolo 6.

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 7.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958,

n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

Un emendamento presentato dall'onorevole Codignola propone di elevare la cifra dello stanziamento previsto in questo articolo da 2.000 milioni a 3.000 milioni. Un emendamento dell'onorevole Nicosia propone, invece, di elevare lo stanziamento stesso a 4.000 milioni. Infine, un emendamento che reca le firme degli onorevoli Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore e Roffi, propone di aggiungere alle parole « . . . ai Patronati scolastici . . . », le seguenti: « . . . compresi quelli delle Regioni a statuto speciale . . . ».

A proposito di questo ultimo emendamento, come relatore, mi permetterei di ripetere, rivolgendomi in particolar modo all'onorevole collega Grasso Nicolosi, quanto ho già avuto occasione di dire e cioè che le Regioni a statuto speciale fanno parte dell'Italia! Proprio ieri mi trovavo in Sicilia e devo dire che ne ho riportata la precisa sensazione che essa è parte integrante dell'Italia! Mi scusi la celia, onorevole Grasso!

GRASSO NICOLOSI ANNA. D'accordo, onorevole Presidente! Accantoniamo questo emendamento!

CODIGNOLA. Per quanto riguarda il mio emendamento, faccio osservare che il Piano della scuola prevede 2 - 3 miliardi per tre annualità, e cioè complessivamente 8 o 7 miliardi. Ne abbiamo utilizzati soltanto, 2,9 miliardi nella nota di variazione del luglio scorso, e 2 qui; in tutto 4,9 miliardi. Quindi, riducendo, diciamo 4 miliardi in 3 anni!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vuole indicare alla Commissione il contenuto dell'articolo 36 del Piano?

CODIGNOLA. Prevede che lo stanziamento è elevato a 4 miliardi fino al 1961-62, poi a 5 miliardi!

Quindi, la differenza per le prime tre annualità è di 2,9 miliardi: fino al 1961 sono 8,7 miliardi complessivamente!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché si parla di elevazione, sono comprese naturalmente anche le variazioni di bilancio.

D'altra parte queste sono spese che non si possono riportare perché individualizzate! Noi dobbiamo utilizzare i fondi anno per anno. Perché, fin quando si tratta di edilizia civile si è stabilito che gli arretrati si possono utilizzare anche successivamente, come si è

fatto per l'edilizia universitaria. Si è sostenuto anche il principio della reversibilità di alcuni fondi individualizzati su altre voci. Conseguentemente, recuperi fatti da tali spese sono stati messi su quelli dell'edilizia prefabbricata, ecc. che sono suscettibili di un'utilizzazione generale, ma non continuativa. Per quanto riguarda l'assistenza, invece, non possiamo accumulare tutto in un solo esercizio anche per non creare squilibri per il futuro.

Noi abbiamo già i 4 miliardi presi dal Piano della scuola per il 1961-62; li abbiamo già in bilancio, tra bilancio ordinario e nota di variazione. Però, siccome la nota di variazione è stata approvata in luglio e quindi non era spendibile che nell'esercizio 1961-62, noi stiamo spendendo ora anche i 2,9 miliardi della nota di variazione. Quindi, avendo aggiunto altri 2 miliardi, nell'esercizio attuale, in totale, superiamo i 4 miliardi!

CODIGNOLA. Noi avevamo, appunto, previsto di riportare soltanto i 2,9 miliardi per il 1961-62. Abbiamo detto 1 miliardo per fare cifra tonda. Ma, non possiamo accettare che gli stanziamenti della nota di variazione del luglio vadano a finire nel 1961-62, altrimenti avremmo eliminato due annate!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma, com'è possibile che si diano retroattivamente?

CODIGNOLA. È chiaro che, come spendete ora su bilanci e note di variazione precedenti, avrete possibilità di spendere questo altro stanziamento anche nel prossimo esercizio!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quindi, dovremmo fare un salvadanaio per il prossimo esercizio 1962-63!

Comunque, qui si prevedono 2 miliardi che ritengo siano sufficienti. Con la proposta Codignola avremmo, 2 miliardi del disegno di legge, i 2,9 miliardi della nota di variazione, e in più ancora 1 miliardo!

CODIGNOLA. E nel prossimo ottobre non avremo una lira! Comunque non insisto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per il prossimo esercizio 1962-63 si provvederà con un piano organico di spese. È chiaro infatti che il problema di una spesa programmatica si impone, altrimenti non si potrà andare avanti così.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ella, onorevole Nicosia, insiste nel mantenere l'emendamento?

NICOSIA. Ritengo che, se l'onorevole Ministro ci dà questa assicurazione, non sia il caso di insistere!

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Torno a ripetere: abbiamo 1 miliardo 100 milioni del bilancio, ancora; 2 miliardi 900 milioni della nota di variazione e 2 miliardi di questa legge!

PRESIDENTE, *Relatore*. Allora, ritirati gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo originario di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 8.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni vicini, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni.

I comuni e le province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Un emendamento presentato dall'onorevole Marangone propone di elevare la cifra della spesa prevista al primo comma dell'articolo da lire 750 milioni a lire 1 miliardo. Prego l'onorevole Marangone di volerlo illustrare.

MARANGONE. Chiedo, con questo mio emendamento, che la cifra prevista per il trasporto degli alunni bisognosi sia, appunto, portata a 1 miliardo. Il secondo comma dell'articolo 8 fa riferimento a contributi da parte dei comuni e delle province, autorizzati ad intervenire, si precisa, al fine di facilitare i trasporti. Ma, il problema dei trasporti degli alunni alle scuole è più acuto proprio nei comuni più poveri, i quali dovrebbero addossarsi la relativa spesa. Occorre quindi essere più generosi; il maggiore contributo di 250 milioni si può togliere all'istruzione popolare, di cui al successivo articolo 9, in considerazione del fatto, confortante, cui accennava poc'anzi l'onorevole Ministro Bosco, per cui dal 1951 al 1961, nel settore della lotta contro l'analfabetismo, si è passati dall'11,5 per cento di analfabeti, al 3,90 per cento. Evidentemente, se siamo arrivati al 3,90 per cento io sono convinto che in certe province sono già state istituite troppe scuole popolari perché si trovino allievi!

TITOMANLIO VITTORIA. Soltanto perché sono corsi di tipo A e B!

MARANGONE. Ma, io non vorrei che si impedisse agli alunni in età scolastica di frequentare la scuola! Ecco perché chiedo questo aumento. Per due motivi: e perché i comuni e le province, su cui farebbe carico questo onere, non hanno i mezzi per farvi fronte, e per il fatto che, come dicevo, anche se noi togliamo 250 milioni alla scuola popolare, così facendo non danneggiamo nessuno!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo dire alla Commissione che l'esperimento che è stato fatto quest'anno, di estendere a tutto il territorio del paese il trasporto gratuito degli alunni, ha dato risultati ottimi. È un servizio che è stato graditissimo e dai comuni e dalle famiglie. E, dai conti che sono stati fatti dai provveditori, è risultato che per poter portare avanti il servizio del trasporto gratuito degli alunni, così come è stato impostato quest'anno, per tutto l'anno scolastico, sarebbero occorsi 750 milioni. Poiché il Piano prevede uno stanziamento di 500 milioni, la proposta del Governo supera di 250 milioni questa cifra, destinata ad un servizio che, in relazione all'espansione scolastica, mano a mano che quest'ultima tocca le classi meno abbienti, diventa sempre più necessario. Sono comunque favorevole all'emendamento, perché, si tratta di una spesa utile, che ha contribuito al raggiungimento della cifra *record* del 79 per cento degli alunni licenziati dalle elementari che si sono iscritti, e la frequentano, alla scuola del completamento dell'obbligo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione la proposta dall'onorevole Marangone di portare lo stanziamento dell'articolo 8 da 750 milioni a 1 miliardo.

(È approvato).

L'articolo risulta allora così formulato:

«Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni vicini, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

I comuni e le province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 9.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 5.300 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53.

Vi sono due emendamenti. Il primo dell'onorevole Russo Salvatore, è il seguente:

« *Sopprimerlo e trasferire gli stanziamenti agli articoli 7, 8 e 10* »;

« *In subordinata: riduzione dello stanziamento da 5.300 milioni a milioni 2.640 e trasferimento della differenza alle spese di cui agli articoli 7, 8 e 10* ».

L'altro emendamento, degli onorevoli Tiotomanlio Vittoria, Buzzi e Rampa, propone di sostituire il testo con il seguente:

« Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi dei commi a), b) e c) dell'articolo 2 del decreto-legislativo 12 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 13 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 5.300 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53 ».

Poiché l'onorevole Russo è assente, dobbiamo ritenere che il proponente vi abbia rinunciato!

SCIORILLI BORRELLI. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare mio l'emendamento dell'onorevole Russo. Su di esso devo dire che, allorché discutemmo la precedente legge stralcio, legge 15 febbraio 1961, n. 53, dopo alcune assicurazioni, venne presentato un ordine del giorno, in cui si affermava che:

« L'VIII Commissione permanente della Camera, in occasione dell'approvazione del decreto n. 2702 sull'istituzione di nuovi corsi popolari, in aggiunta a quelli istituiti nell'anno scolastico 1960-61, invita il Governo a presentare sollecitamente, e in ogni caso in tempo utile per il prossimo anno scola-

stico, al Parlamento, un disegno di legge che rinnovi la disciplina dei corsi della scuola popolare ».

Il Governo, in linea di massima, fu d'accordo e l'ordine del giorno venne approvato.

Ora, io vorrei far presente all'onorevole presidente e all'onorevole Ministro che questi corsi della scuola popolare, che ebbero già con la legge citata un incremento, ci si ripresentano davanti nello stesso modo e, come accennavo poco fa, quelle preoccupazioni che vi furono allora non sono state fugate ma, anzi, in prosieguo di tempo, si sono rivelate sempre più fondate. Potrei esibire semplicemente il quadro della situazione che riguarda l'Abruzzo. In tutta la regione abruzzese i corsi sono stati tutto assegnati a determinati organismi. Per esempio, per quanto concerne la provincia di Teramo, risultano così distribuiti: 30 per cento alle A. C. L. I., 20 per cento all'A. I. A., 20 per cento all'A. I. A. L. e, l'altro 30 per cento alla P. O. A.! Posso eventualmente esibire la relativa documentazione.

Quindi, senza voler riprendere la questione del funzionamento, dei risultati delle scuole popolari, perché non avremmo a disposizione il tempo per riformare l'istituto, saremmo del parere di addivenire alla soppressione dello stanziamento.

REALE GIUSEPPE. Le argomentazioni ascoltate ora mi pare ubbidiscano ad un duplice ordine di idee. Una è se la scuola popolare ha una sua validità e, l'altra, è l'assegnazione di queste scuole! Ora, io non vorrei che il collega onorevole Sciorilli Borrelli, a causa del secondo motivo, avesse in animo di sopprimere anche il primo.

Hanno questi corsi della scuola popolare una loro efficacia? Da quanto ha detto qui poco fa l'onorevole Marangone, e per quella che è l'esperienza che in materia ciascuno di noi può avere acquisita, bisognerebbe dire di sì, specie se la percentuale dell'analfabetismo si è ridotta nella misura in cui è stato qui dallo stesso onorevole Marangone riferito. Tanto evidente che l'ascissa della decurtazione dell'analfabetismo è costante! Tuttavia, se quella percentuale ha una validità sul piano generale, devo far rilevare che, per quanto riguarda le regioni meridionali, in particolare la Calabria, saremo scesi soltanto all'8, dall'11 per cento; il che sta ad indicare che il problema è ancora, in quei paesi, assai acuto. Ecco perché, circa l'utilità di creare scuole di questo tipo, vorrei che la Commissione considerasse il fenomeno come si

presenta. E si potrebbe vedere di affrontarlo, questo problema, in profondità, magari con ulteriori sforzi e cercando di migliorare il servizio.

Vi è poi il secondo aspetto. L'onorevole Sciorilli Borrelli ha portato qui una documentazione. Lo ha detto con garbo, ma in sostanza egli ripropone il tema che, in termini più vivaci, ebbe ad esprimere questa mattina. Ora se è vero che la scuola popolare, intesa nel significato a suo tempo accettato, è stata affidata soltanto ad organismi a carattere nazionale, è pure vero che il contributo che lo Stato dà al fine dello svolgimento di questi corsi, non è il solo ed esclusivo. Tutti gli enti impegnati hanno il dovere e lo assolvono — con non molta propaganda, è vero, ma non con poca efficacia! — di integrare il contributo statale, specialmente per quanto concerne l'assistenza, anche di natura alimentare, che da parte degli enti civici viene offerta a coloro che frequentano questi corsi.

Se si dovesse ritornare sui motivi della polemica, vorrei poter dire questo: siccome non si tratta di una volontà aritmetica, ma di una volontà politica da rispettare, in fondo ad un voto bisognerebbe anche appellarsi. Quindi, è opportuno discutere, ma non certo sulla permanenza di questa scuola. Occorre tener conto che non è soltanto lo Stato che s'affatica in quest'opera di recupero culturale, ma anche enti ed associazioni che, per assumere la responsabilità necessaria, debbono avere una posizione economica tale da poter assolvere al compito. Ché, semmai, è compito del Ministro quello di rivedere, nelle singole province, le eventuali situazioni carenti, in modo che, ove non esistano le necessarie garanzie sotto il profilo economico e didattico, si sopprimano le assegnazioni. Ma, questo, è tutto altro discorso, di carattere esecutivo e quindi mi pare che debba esulare dal compito della Commissione!

BADINI CONFALONIERI. Condivido la osservazione fatta dall'onorevole Reale: bisogna dividere il problema della esistenza della scuola popolare dal problema della gestione della scuola popolare! Mi soffermo soltanto sul primo problema, per dire con molta chiarezza non già ch'io sia contrario a tale scuola ma che il suo compito è evidentemente soltanto quello di sanare l'analfabetismo nelle persone anziane, non in quelle di età scolastica che debbono seguire i corsi della scuola normale, oggi allargata come scuola d'obbligo! Ora, poiché ho sentito dall'ono-

revole Marangone, anche su dichiarazione dell'onorevole Ministro, che l'analfabetismo è diminuito, non comprendo perché si voglia aumentare lo stanziamento destinato alla scuola popolare!

Seconda osservazione. Sono sempre stato contrario al modo di finanziamento di questa scuola popolare. Mi pare che quest'anno siano stati tenuti corsi di due mesi in primavera e così pure in autunno. Ora, ditelo voi che siete uomini della scuola! Anche la mia incompetenza porta ad escludere nel modo più assoluto che siano corsi seri o quanto meno passabili. Sono soltanto una presa in giro; in realtà si vanno a cercare allievi che non frequentano i corsi, ma che concedono una firma mediante la quale si fa figurare l'esistenza di corsi inesistenti! Io sono favorevole a che si spendano questi quattrini in favore della scuola, ma anche a favore della serietà della scuola! Non sono intervenuto circa un aumento del contributo richiesto per i Patronati scolastici, di fronte alle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, ma quando sento dire che questa scuola popolare è necessaria perché dà libri e quaderni, allora suggerisco che sia data la possibilità di far questo ai Patronati scolastici!

Non ho fatto mio un emendamento di altra parte politica, e questo per ragioni evidenti! Rimane però il fatto della mia convinzione assoluta che questi sono soldi mal spesi, mentre noi abbiamo bisogno di molti quattrini per spenderli meglio!

BUZZI. Credo si stia dando una valutazione troppo limitata alle finalità di questo stanziamento! Perché, non si tratta soltanto dei corsi della scuola popolare per il recupero degli adulti o analfabeti di ritorno, come si vuole chiamarli, ma di un complesso di iniziative di educazione degli adulti, sul cui valore non credo si possano avere dubbi. Resta sempre il problema che già altre volte la nostra Commissione ha affrontato, cioè della esigenza di dare una legislazione adeguata a tutto questo nuovo campo di attività che si è venuto sperimentando in questi anni e che ha avuto indubbiamente origini legate a contingenze speciali. Di conseguenza la legislazione vigente un poco riflette quelle contingenze speciali! Però per non arrestare adesso, a metà strada, un'esperienza indubbiamente utile, anche se presenta, in modo episodico e non certamente generale, delle difficoltà o insufficienze, ritengo sia più che giustificato questo finanziamento. Non dico nella misura in cui è

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

proposto; potrebbe, questa misura, anche subire modificazioni, in ragione degli emendamenti che sono stati presentati, e qualcuno anche approvato, come quello che ha elevato di 250 milioni gli stanziamenti per i trasporti. Ma, insomma, mentre da una parte resta valido quello che mi pare abbiamo già concordemente auspicato, e cioè che si arrivi ad una legislazione che dia una definitiva regolamentazione alla materia, sia dal punto di vista funzionale e sia anche da quello delle persone che debbono operare in questo campo, dall'altra non si può ignorare l'esigenza, la grave esigenza, di compiere un sistematico recupero degli analfabeti adulti e di continuare l'esperienza già in atto nel settore delle iniziative di educazione per adulti: centri di lettura, centri musicali, e così via.

Per questi motivi, mi sembra che si possa sostenere questo articolo. Tanto più che le modalità di utilizzazione di questo finanziamento sono le stesse sulle quali la Commissione ha concordato in occasione della votazione della legge 15 febbraio 1961, n. 53. Già allora si affrontarono le stesse difficoltà e si possono ritenere pertanto validi i criteri approvati allora.

Piuttosto, ritengo opportuno l'emendamento Titomanlio, anche da me sottoscritto, in cui si estende la possibilità di utilizzazione di questo fondo anche per i corsi di tipo c), che sono quelli per gli adulti che hanno già completato l'obbligo scolastico, e per i quali occorre compiere un'azione di consolidamento e di aggiornamento!

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo con l'onorevole Buzzi e in merito alla questione di fondo e circa l'emendamento. Su quest'ultima questione, quando i colleghi dell'altra parte propongono di ridimensionare la spesa, faccio loro osservare, e ne parliamo anche in occasione della discussione sul bilancio corrente, che il Piano della scuola dopo qualche anno già prevede una decurtazione. Mentre tutte le altre spese aumentano, queste diminuiscono. Ciò perché si deve supporre che, ad un certo punto, non ci sarà più questa necessità e semmai ci sarà bisogno di curare gli analfabeti di ritorno.

Vi è poi da considerare una questione di carattere tecnico. Molte volte il Provveditorato agli studi, nel conferire l'incarico per la scuola popolare, si serve della graduatoria in atto presso il medesimo. In questo caso, scorrendo la graduatoria, si mandano in determinate località maestri che si trovano nell'impossibilità di permanervi,

mentre gli enti, a parte quella assistenza di cui abbiamo già parlato, seguono il metodo di scegliere gli elementi *in loco*, e sono questi elementi che spesso volte trovano con l'autorizzazione del direttore didattico, i locali che servono per i corsi. C'è un notevole vantaggio rispetto al sistema di seguire la graduatoria provinciale.

Io sono disposta anche a modificare l'emendamento. Soltanto vorrei insistere per l'introduzione nell'articolo di un riferimento ai corsi di cui al comma dell'articolo 2 della legge istitutiva dei corsi della scuola popolare, in quanto il comma a) è quello relativo agli analfabeti, il comma b) ai semi-analfabeti e il comma c) a coloro che debbono essere culturalmente integrati. Perché questi ultimi? Per il fatto semplicissimo che noi non abbiamo ovunque le scuole del completamento dell'obbligo! E capita così che alcuni disoccupati non possono accedere in alcuni stabilimenti o impieghi perché non hanno il grado di cultura minimo indispensabile per compiere l'iter necessario. Ora, la scuola di tipo c) non vuole far altro che dare loro un aiuto!

PRESIDENTE, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Sciorilli Borrelli se insiste sull'emendamento.

SCIORILLI BORRELLI. Insisto!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero per prima cosa sottolineare, per dimostrare la utilità della scuola popolare, tutto quello che questo tipo di scuola ha fatto in quest'ultimo decennio nell'ambito della lotta contro l'analfabetismo.

I risultati, per quanto purtroppo io non possa fornire i dati risultanti dall'ultimo censimento, che ancora debbono essere elaborati dall'Istituto centrale di statistica, già sono evidenti. Posso tuttavia fornire alcuni dati molto importanti che proprio ieri sera mi ha fatto avere il presidente di quell'Istituto. Questi dati si riferiscono innanzitutto ai matrimoni verificatisi negli anni 1951-1952 in cui la situazione, com'è noto, era veramente sconcertante in quanto avevamo allora una media nazionale di sposi non in grado di sottoscrivere l'atto matrimoniale, del 33,3 per mille nel 1951 e del 33,6 per mille nel 1952, con punte particolarmente preoccupanti ad esempio, in Calabria. Ora, l'andamento, fino al 1959, è notevolmente migliorato. Vale a dire, si è ridotta della metà la percentuale del 1951-52. Infatti, la media nazionale dal 33,3 per mille è passata al 15,4 per mille. Abbiamo cioè, per gli sposi, vale a dire per persone che sono di età intermedia, evidentemente, l'1,54 per cento di analfabeti.

Ma, un dato ancora più importante e che si riferisce a tutto il mondo operativo e del lavoro attuale, è quello che è stato ricavato dall'indagine per campione che l'Ufficio centrale di statistica opera periodicamente sulle forze del lavoro, cioè in età superiore agli anni 10, che lavorano o che sono in attesa di un lavoro, escluse soltanto le casalinghe e altre categorie peraltro di modeste entità. Ora, la situazione è questa: nel 1953, sul complesso delle forze di lavoro operanti in Italia, si aveva una media dell'11,34 per cento di analfabeti, rispetto a quella del 12,90 per cento che era la media percentuale relativa alla cifra generale, vale a dire del totale della popolazione. Nel 1956 dall'11,34 per cento la media era discesa al 6,05 per cento e quindi è ulteriormente discesa negli anni successivi fino ad arrivare, nel maggio del 1961, al 3,90 per cento!

È, questo ultimo, un dato molto confortante, perché esso si riferisce, ripeto, a tutte le forze del lavoro.

Si deve, da questo, desumere la conseguenza — come a me pare con logica troppa formale è stato fatto qui da qualcuno! — che pertanto non sono più necessari gli sforzi per la lotta contro l'analfabetismo?

No! Perché, le zone di analfabetismo, che ancora sussistono, presentano una cifra percentuale che ancora deve essere abbassata. Perché, infatti, se è tollerabile in una nazione civile una media intorno al 3 per cento della popolazione totale, non è certo tollerabile una media del 3 per cento calcolata sulle forze del lavoro. E, quindi, noi dobbiamo operare ancora per restringere sempre più, fino ad annullare completamente, la piaga dell'analfabetismo!

E si tratta di constatare, come da tutte le parti del mondo si afferma, che l'esperimento italiano delle trasmissioni scolastiche per televisione ha avuto un successo notevole.

Io credo che noi della Commissione dobbiamo associarci a questo riconoscimento del successo di questo corso televisivo, che è stato curato direttamente dal Ministero della pubblica istruzione; il successo è dovuto anche al fatto che la trasmissione televisiva è stata integrata con la presenza di un insegnante in ciascun posto d'ascolto: in tal modo si è mantenuto il rapporto fra alunno e maestro, che è necessario ad un utile risultato dell'insegnamento.

Fra gli alunni che hanno frequentato il corso televisivo di tipo A vi sono stati 38 mila promossi: non si tratta di affermazioni vaghe, ma di dati precisi.

In campo nazionale in base alla legge 15 febbraio 1961 abbiamo istituito 15 mila corsi di tipo A: l'80 per cento dei frequentanti e precisamente 216 mila alunni sono stati promossi dalla terza alla quarta elementare.

Ma — e su questo vorrei richiamare l'attenzione della Commissione — la lotta contro l'analfabetismo non si fa solo con il corso di tipo A, come ha detto l'onorevole Titomanlio; dobbiamo istituire corsi di tipo B e fare sì che i promossi dalla terza alla quarta possano frequentare questi corsi.

Per i corsi si sono spesi circa 4 miliardi e mezzo. Facendo il calcolo sulla base degli alunni promossi abbiamo una spesa media di 20 mila lire ad alunno.

Devo rispondere all'onorevole Sciorilli Borrelli, il quale domanda perché non abbiamo presentato il disegno di legge per riorganizzare l'istruzione popolare.

La risposta è semplice. Si attendevano i risultati della nuova esperienza fatta con la legge del febbraio 1961, esperienza che è terminata col 31 dicembre u. s., cioè pochi giorni or sono.

ALICATA. Si ripropone la stessa situazione dell'articolo 4; fummo indotti a votare una legge in seguito a delle concessioni verbali, che non vennero rispettate.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ripeto che la legge 15 febbraio 1961 n. 53 ha avuto applicazione a partire dal 7 marzo 1961, perché è stata pubblicata il 6 marzo 1961; in conseguenza di questo ritardo e accogliendo un esplicito ordine del giorno del Senato, i corsi hanno avuto termine prima delle vacanze natalizie per cui non si sono ancora potuti avere i risultati dell'esperienza fatta in base alla legge anzidetta, che doveva costituire il supporto della nuova legge.

In base all'esperienza recentissima potrà essere presentata la nuova legge, in quanto la legge del 1961 ha portato notevoli modifiche al precedente sistema. Presenterò la legge al Parlamento non appena avrò i risultati definitivi sull'andamento dei corsi popolari.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della legge del 1961 non ricordo i dati della provincia di Teramo, cui si riferisce l'onorevole Sciorilli Borrelli, ma posso garantire che l'articolo è stato integralmente applicato.

Il 60 per cento dei corsi è stato affidato ai provveditori agli studi, anzi questo limite è stato anche superato, e l'altro 40 per cento dei corsi è stato dato agli enti previsti dall'articolo 3.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

Ho ricevuto la visita del professore Arancio Ruiz, che presiede l'Ente per la lotta contro l'analfabetismo e della direttrice dell'ente, i quali mi hanno assicurato che sono stati fatti progressi enormi nell'ambito della giurisdizione di quell'ente e che la legge del febbraio 1961 ha dato risultati utilissimi.

Le cifre che ho citato in relazione al numero dei promossi dei corsi televisivi e dei corsi non televisivi danno la prova dell'utilità di questo insegnamento popolare.

Non si deve dire con argomentazione troppo formalistica che i corsi non servono a nulla, perché danno solo la possibilità di apporre la propria firma. Per un vecchio pensionato l'apporre sulla ricevuta della pensione mensile la propria firma costituisce una soddisfazione morale che bisogna comprendere. Coloro che hanno seguito i corsi possono firmare e leggere non soltanto i titoli dei giornali ma anche il testo: è nella soddisfazione di costoro che bisogna vedere i risultati dei corsi. Il dire che i corsi non servono a nulla è una affermazione gratuita che non è appoggiata dalla realtà dei fatti, perché molti dei frequentanti hanno sostenuto gli esami e sono stati promossi.

Rinnovo alla Commissione la raccomandazione di approvare l'articolo e di non ridurre sostanzialmente lo stanziamento, perché si tratta di una spesa che è stata utilmente impiegata nell'interesse del paese.

SCIORILLI BORRELLI. Mi permetto di insistere. Come risulta dai resoconti, in occasione della legge 15 febbraio 1961, n. 53, vi fu l'impegno che lo stanziamento da essa disposto per la scuola popolare fosse l'ultimo prima di una riforma generale, e solo in questo impegno la legge fu approvata con 27 voti favorevoli e 2 contrari. Quando fu approvata la legge si era nel gennaio 1961: è passato un anno!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questi corsi sono terminati a dicembre. Si può fare una nuova legge senza i risultati dell'esperienza?

SCIORILLI BORRELLI. Si dovevano istituire in data 1960-61.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La legge è entrata in vigore nel marzo 1961, ed in base ad un ordine del giorno del Senato, i corsi furono svolti in due tempi e perciò hanno avuto termine alla fine del 1961. Perciò, la legge la presenterò dopo che avrò potuto prendere cognizione della relazione sulle esperienze compiute fino al dicembre del 1961.

BADINI CONFALONIERI. Limitiamoci per ora ai tre miliardi ed 800 milioni circa

previsti dal bilancio e vedremo, dopo, secondo le variate necessità, quanti altri dovremo stanziarne.

LEONE RAFFAELE. Vorrei rivolgere una preghiera particolare. Io ho letto sui giornali dell'opposizione — e prego l'onorevole Sciorilli Borelli di ascoltare — che alla folla oceanica di Avana, Fidel Castro ha promesso che centomila insegnanti andranno alla ricerca, nell'isola di Cuba, di tutti gli analfabeti e credo...

SCIORILLI BORRELLI. Non cadrò in tentazione parlando di Cuba.

LEONE RAFFAELE... e credo che i vostri giornali abbiano fatto bene a mettere in evidenza gli sforzi giganteschi che si farebbero in quell'isola per recuperare tutti gli analfabeti, magari andandoli a ricercare nelle campagne. Ora non credo che l'onorevole Sciorilli, che conosce bene le condizioni delle regioni del tipo della Lucania, degli Abruzzi, della Calabria — e faccio notare che sto parlando come meridionale — voglia che nella sua regione si conservino degli analfabeti! E d'altronde che ci siano gli analfabeti è un fatto.

Dovrebbero essere davvero consolanti le notizie date dal ministro, ma quelle sono notizie date per campione dagli uffici di statistica. Nel 1951 la popolazione italiana analfabeta, fino ai 10 anni di età, ammontava a circa 5 milioni e 46 mila persone, e ancora maggiore diverebbe tale numero se il calcolo fosse fatto fino a 14 anni; e inoltre gli analfabeti maggiori di 14 anni sono oltre 5 milioni. Io vorrei sapere quale statistica potrebbe dimostrare che sono stati recuperati tutti i cinque milioni di analfabeti oltre i 14 anni, esistenti in Italia, nonostante tutti gli sforzi compiuti! Sarebbe cosa meravigliosa, addirittura sorprendente, ma io non ci credo. Penso che ella onorevole Sciorilli, conosca gli intergenti dell'U. N. E. S. C. O. nel problema e come si parli di un primo e secondo grado di analfabetismo, e come inoltre si dica che quelli di primo grado conquistati sarebbero in grado di leggere, ma solo con riferimento a fatti che interessano la loro natura personale. Non credo sia questo il recupero che la scuola italiana vuole ottenere! Questo potrà essere qualcosa, ma occorre fare di più, di modo che queste persone siano riconquistate alla vita civile. Mi pare esagerata la critica ed a un tempo stesso la speranza che tutti siano stati recuperati. Io non mi illudo; so che nella mia regione ci sono molti analfabeti e non si tratta soltanto di persone anziane. Ogni analfabeta costa, secondo alcune statistiche, 2 milioni all'anno, se invece tale compito viene

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

svolto dalla pubblica istruzione, costa solo 20 mila lire l'anno.

Sono dei motivi che sottopongo alla cortese attenzione dell'amico Sciorilli Borrelli perché lo so appassionato ai problemi del Mezzogiorno, e per noi questo è un problema molto importante perché serve come preludio alla qualificazione professionale: lo pregherei pertanto di ritirare il suo emendamento pressivo dell'articolo 9 pur condividendo l'opinione che qualche cifra potrà eventualmente essere corretta.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Russo, nel suo emendamento, proponeva pure una subordinata.

BADINI CONFALONIERI. Sarà meglio votare la principale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Potremmo tornare intanto sull'articolo 4.

CODIGNOLA. Signor Presidente, io non intendo discuterlo ora, finiamo prima questa discussione, e poi passeremo agli altri articoli.

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevole Sciorilli Borrelli, poiché ella ha parlato di un ordine del giorno ed ha ricordato al Governo la necessità di presentare un disegno di legge — perché il problema della scuola popolare è un problema che riguarda anche il personale di ciò incaricato e fa quindi nascere un problema di ordine didattico — le domando se ritenga più giusto che insegni agli adulti il personale che è già nella scuola, o il personale giovane che è appena entrato. È una questione molto importante, e non si può subito presentare un disegno di legge, perché altrimenti verrà un tempo in cui ci saranno i semianalfabeti, se non quelli veri e propri.

SCIORILLI BORRELLI. Ho già detto che non mi farò tentare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 9, di cui l'onorevole Russo con emendamento fatto proprio dall'onorevole Sciorilli Borrelli ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 10.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessari ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole ed istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

Gli onorevoli Grasso Nicolosi e Sciorilli Borrelli hanno presentato il seguente emendamento: *Alla sesta riga sostituire* « di lire 7.300 milioni a » di lire 4.550 milioni ».

SCIORILLI BORRELLI. È superato, lo ritiriamo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

sostituire a « gli istituti tecnici e gli istituti professionali » *le parole* « gli istituti statali di istruzione tecnica a professionale;

dopo « sussidi audiotelevisivi » *aggiungere*: « e per l'incremento delle biblioteche »;

dopo « delle altre scuole ed istituti » *aggiungere*: « statali ».

CODIGNOLA. Per quanto riguarda l'aggiunta delle parole: « e per l'incremento delle biblioteche », mi sono attenuto al testo del piano che prevedeva anche questa spesa.

Per quanto riguarda la qualificazione degli istituti tecnici e professionali ho ritenuto di specificare che si tratta di istituti dello Stato ed ho aggiunto sia al primo sia al secondo comma l'aggettivo: « statali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'aggiungere: « e per le biblioteche statali » il Governo accetta l'emendamento, perché si richiama al piano della scuola, ma non accetta l'altro, perché l'articolo 10 relativo alla dotazione agli istituti tecnici e professionali dei sussidi audiotelevisivi necessari ai gabinetti, ai laboratori ed alle officine si riferisce ad un piano che riguarda gli istituti tecnici istituiti dallo Stato.

L'articolo 10 riguarderà perciò gli istituti statali. Ho accettato di aggiungere il riferimento alle biblioteche in ossequio all'articolo approvato dal Senato e dalla Camera in sede referente per il piano della scuola.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Codignola, in quei casi in cui non è necessario inserire la parola: « statale », la pregherei di non insistere.

CODIGNOLA. L'articolo 10 lascia aperta la possibilità dell'equivoco.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Riguardo all'istituto professionale Santa Maria di Chieti, ad esempio, mi si dovrebbe dimostrare che è finanziato dallo Stato. Inoltre il piano della scuola non dice nulla in proposito.

CODIGNOLA. Il piano della scuola è caduto su queste cose. Ora si vuol far cadere anche questo stralcio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non ho alcuna difficoltà a che si dica: « Per dotare gli istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti o da istituire ».

SCIORILLI BORRELLI. Stamattina ella, signor ministro, parlando delle università aveva accolto la specificazione: « statali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Tutti gli stanziamenti previsti nel piano della scuola sono per la scuola statale. Se noi usiamo l'espressione: « già istituiti o da istituire » ci riferiamo alla stessa cosa.

SCIORILLI BORRELLI. Gli istituti possono passare ai privati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma come è possibile che scuole istituite dallo Stato possano passare ai privati?

NATTA. Onorevole Ministro, credo che l'origine della proposta dell'emendamento sia da ritrovare nel dibattito che abbiamo fatto in questa stessa aula sul piano della scuola. Abbiamo discusso di questo articolo relativo agli istituti tecnici ed abbiamo visto che anche su di essi vi sono valutazioni diverse per cui è bene evitare degli equivoci; non vedo quale difficoltà vi debba essere a rendere esplicito quello che è implicito.

Per le biblioteche si è specificato che si tratta delle biblioteche statali, ma non vorrei che ci si limitasse ad apporre solo alle biblioteche questa qualifica.

ROMANATO. Possiamo non specificare neppure per le biblioteche!

PRESIDENTE, *Relatore*. Vorrei fare una proposta: anche in questo caso, come si è fatto stamane per un altro articolo, cerchiamo di non usare una dizione diversa da quella adottata dal piano della scuola, riferendoci al primo comma dell'articolo 43 del Piano.

NATTA. L'onorevole Franceschini disse in quella occasione che gli istituti professionali non statali hanno diritto ad avere il contributo. Se questo è il vostro parere, è bene chiarirlo fino in fondo.

Quando si discusse su questo articolo del piano della scuola la nostra posizione fu chia-

ra, perché ritenemmo che l'articolo dovesse essere indirizzato verso la scuola statale.

Vi ricordo, onorevoli colleghi, che allora ci fu un dissenso, perché noi proponemmo di aggiungere la parola « statali », e l'onorevole Franceschini disse che l'interpretazione che dava di quell'articolo era in senso del tutto diverso da quello che viene dato ora e cioè che agli istituti non statali non si potrebbe negare di avere un contributo. Da qui il nostro proponimento che per una legge che ha il carattere di urgenza e di stralcio non si pregiudichi almeno questo per il momento. Non è che noi ci siamo messi ora nello stato di sospetto acuto: abbiamo dei precedenti che ci suggeriscono di agire in questo senso. Se l'interpretazione che oggi si vuole dare del piano della scuola è che tutti gli stanziamenti in esso previsti siano erogati in favore della scuola statale, noi ne siamo lietissimi e non frapponiamo alcuna difficoltà.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ho già dichiarato che quest'articolo è in concomitanza con un programma di sviluppo del settore tecnico professionale di iniziativa statale. Questa è la finalità esclusiva di questo articolo e quindi prescindiamo da quello che è il piano della scuola. Io non ricordo, poi, che a proposito di quest'articolo ci fossero obiezioni particolari.

CODIGNOLA. Presentammo anche allora l'emendamento « statali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In questo disegno di legge ci stiamo occupando di problemi più limitati di quelli del piano della scuola. Lo spirito di quest'articolo è di sostenere il programma che il Governo ha formulato in una Commissione cui hanno partecipato anche parlamentari di questa Commissione.

BUZZI. Dato che l'articolo fa esplicito riferimento a un programma di cui il Ministro ci ha parlato, ed i cui dati sono di dominio pubblico in quanto le risultanze della Commissione di studio sono note a noi tutti e dato che il programma riguarda esclusivamente istituti statali, io credo che potremmo stabilire — e per noi avrebbe un significato che potremmo pure accettare — di integrare l'articolo aggiungendo le parole « per gli istituti tecnici statali già istituiti o esistenti ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarebbe preferibile la dizione « già istituiti dallo Stato ».

BUZZI. Abbiamo già usato altre volte una dizione analoga, e questo lo diciamo per non pregiudicare il futuro ed invece fare riferimento ad una situazione esistente di fatto

alla data attuale, riguardante la scuola tecnica statale. I fondi di questo articolo saranno quindi destinati ad un piano che fa riferimento esclusivamente agli istituti statali esistenti. Questa limitazione è accettabile dal nostro gruppo senza che implichi una questione di principio e senza pregiudicare la valutazione che noi dovremo fare nel futuro in sede di piano della scuola.

PRESIDENTE, *Relatore*. Qual'è dunque l'emendamento?

BUZZI. Aggiungere le parole « statali già esistenti », oppure « già istituite dallo Stato ».

ROMANATO. Ma allora gli istituti delle amministrazioni provinciali e comunali non sono compresi nella legge!

SCIORILLI BORRELLI. Il Ministro allora non potrebbe più istituire nuovi istituti tecnici e professionali statali, stando alla lettera della legge!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il calcolo previsto in questo articolo, è stato fatto in base al programma volto a fornire di attrezzature tecniche i nuovi istituti; bisogna infatti tener presente che nel 1961-62 sono stati istituiti ben 112 Istituti tecnici e 103 istituti professionali. In relazione all'enorme sviluppo tecnico di quest'anno è necessario accompagnare alla costruzione degli edifici la dotazione delle attrezzature tecniche. Quindi questo articolo è limitato ad uno scopo specifico e non tocca il principio del piano della scuola che resta intatto.

Questo è il valore dell'aggiunta proposta dall'onorevole Buzzi.

BADINI CONFALONIERI. Qui c'era una preoccupazione sul numero degli istituti già istituiti dallo Stato e quindi esistenti, e poiché il Ministro ci ha detto poco fa che ce ne sono 214 nuovi da attrezzare, questo stanziamento mi sembra addirittura inadeguato. Con 6 miliardi infatti, non credo si possano attrezzare tutti questi istituti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione dell'articolo 10 che porrò in votazione per divisione. Do lettura del primo comma, così come risulta formulato in base agli emendamenti presentati:

« Per dotare gli istituti tecnici e gli istituti professionali già istituiti dallo Stato della attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi e per l'incremento delle biblioteche, necessari ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole ed istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola ».

Gli onorevoli Grasso Nicolosi Anna e Sciorilli Borrelli propongono di sostituire: « di lire 7.300 milioni » a « di lire 4.550 milioni ».

SCIORILLI BORRELLI. Non insistiamo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola propone anche qui di aggiungere, dopo le parole « delle altre scuole ed istituti » la parola « statali ».

BUZZI. Io che sono stato il proponente di questa inserzione non mi sento di poter estendere al secondo comma le valutazioni fatte per il primo comma, perché il primo comma parla di sussidi audiotelevisivi, di attrezzatura tecnica con riferimento ad un programma definito. Il secondo comma, invece, contiene un problema che appartiene all'ordinaria amministrazione, perché con esso s'intende mettere a disposizione del Ministero dei fondi.

Molte delle cose dette in questa legge avremmo potuto attuarle con delle note di variazione. Per dovere di chiarezza, affinché le note di variazione non assumessero il significato equivoco, che politicamente si sarebbe potuto attribuire, si è fatto ricorso ad una legge.

Questi finanziamenti previsti dal secondo comma non possono essere dati se non secondo le norme vigenti, secondo la legislazione che disciplina la possibilità di dare i contributi alle altre scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

In questo spirito io pregherei l'onorevole Codignola e gli altri colleghi a non insistere nel voler aggiungere l'attributo « statali ». Si è presentato un disegno di legge che con lealtà vuole risolvere il problema e dobbiamo rimanere nell'ambito di quei principi che sono stati illustrati; io invito i colleghi a non insistere su questo attributo « statali » che si vuole aggiungere, perché in questa sede avrebbe un significato che politicamente non possiamo in alcun modo accettare, perché verrebbe ad essere investita la questione di principio.

CODIGNOLA. Dopo aver approvato al primo comma dell'articolo la formula: « gli istituti tecnici e gli istituti professionali già istituiti dallo Stato », se ora al secondo comma

non specificiamo allo stesso modo che esso si riferisce agli istituti statali o istituiti dallo Stato, per un principio naturale di interpretazione giuridica ne deriva che si intenderà che si è voluta escludere per il secondo comma la formula adottata al primo.

Dati i precedenti relativi alle università le quali vengono considerate statali solo se l'aggettivo « statali » è specificato, mentre in mancanza di questo aggettivo ci si intende riferire anche alle università libere, noi non possiamo che insistere nella nostra posizione.

Posso per altro modificare il mio emendamento in modo analogo alla formula adottata nel primo comma e, quindi, invece di aggiungere la parola « statali », potremmo dire: « istituiti dallo Stato ». Altrimenti non avremmo dovuto introdurre questa specificazione neppure al primo comma, nel qual caso, però, si sarebbero dovute verbalizzare le dichiarazioni del Ministro assicuranti che i fondi sarebbero stati integralmente destinati alle scuole statali.

BUZZI. Potremmo scindere il secondo comma e farne un articolo a parte, che verrebbe a costituire l'articolo 10-bis.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei cercare di trovare una soluzione di comune accordo; pertanto pregherei l'onorevole Codignola di modificare il suo emendamento nella formula, che mi pare accettabile, « fra i vari tipi di scuola già istituiti dallo Stato », perché messo in questa forma evitiamo quella preoccupazione che è di ordine politico e giuridico.

TITOMANLIO VITTORIA. Ci sono delle province che sono in mano alle sinistre, perché dunque non vogliono approvarlo?

BADINI CONFALONIERI. Ma io proprio questo voglio evitare, e cioè che questi fondi vadano in mano alle sinistre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io proporrei che per il primo comma si adoperasse la formulazione proposta dall'onorevole Buzzi, c'è infatti una motivazione precisa; si tratta di una spesa in appoggio ad un programma di cui è già iniziata l'attuazione; quanto al secondo comma, fermo restando quanto il Governo ha precisato e riconferma, cioè che questo stanziamento si riferisce alla scuola statale, l'aggiungere ad ogni comma l'aggettivo « statale » riprodurrebbe un problema che non è qui opportuno affrontare.

Penso quindi che sarebbe meglio approvare l'articolo così come è stato formulato, ed eventualmente fare un nuovo articolo che non risulterebbe così legato al precedente e non farebbe sorgere i problemi che preoccupavano l'onorevole Codignola.

Per il momento si potrebbe rinviare la soluzione dell'articolo 10, secondo comma, ed esaminare intanto l'articolo 4, rimasto sospeso, approvato il quale penso si possa trovare un accordo anche su questo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non ci sono obiezioni, passiamo allora all'articolo 11, di cui do lettura:

ART. 11.

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di 220 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

L'onorevole Marangone propone che la spesa di 220 milioni sia elevata a 500 milioni, mentre l'onorevole Codignola propone di aggiungere, dopo la parola « licei », le parole « artistici e musicali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se anche il piano della scuola adotta quella formulazione, non ho nulla in contrario.

BADINI CONFALONIERI. Dal momento che ci sono i cinque miliardi disponibili dell'articolo 9 potremmo pure arrivare alla cifra proposta dal collega Marangone.

MARANGONE. Le scuole di questo tipo hanno bisogno di attrezzature particolari, in mancanza delle quali, la stessa scuola non ha senso. Dato che le stesse si sono andate moltiplicando negli ultimi anni, e quindi noi dobbiamo tenere conto, come giustamente prima notava il Ministro, del ritmo attuale di accrescimento, non possiamo accontentarci dei 220 milioni e neppure dei 362 milioni cui si è successivamente arrivati. Io mi sono pertanto permesso di arrivare alla cifra di 500 milioni, visto che ne abbiamo la possibilità.

DE GRADA. Per quanto riguarda l'emendamento Codignola, io desidero sottolineare che non avevo affatto dubitato che i licei artistici fossero compresi nella dizione del disegno di legge. Pertanto, se nel funzionamento delle accademie di belle arti, si comprendono anche i licei artistici, l'emendamento Codignola appare superfluo.

CODIGNOLA. Sì, è giusto; ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dal momento che nel piano della scuola si è già arrivati alla somma di lire 362 milioni, che sono in aggiunta a quelli stanziati normalmente in bilancio, pregherei l'onorevole Marangone di accettare tale cifra.

MARANGONE. D'accordo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione l'articolo 11, sostituendo alle parole « 250 milioni » le parole « 362 milioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui do lettura:

ART. 12.

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

L'onorevole Codignola propone di aggiungere all'articolo, il seguente comma:

« Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dell'istituzione di nuovi corsi e classi, saranno coperti dagli stanziamenti ordinari di bilancio ».

CODIGNOLA. Questa proposta non fa altro che riprodurre il secondo comma dell'articolo 58 del piano della scuola, mirante a non fare rientrare le spese per gli organici nei presenti stanziamenti. Come i colleghi ricorderanno, noi al riguardo avemmo una discussione tanto al Senato come alla Camera, per assicurare che l'incremento degli organici fosse effettivo, invece dell'incremento, normale e naturale previsto dal bilancio.

C'è sempre il pericolo, che fu sollevato dal compianto senatore Zoli, che questi finanziamenti straordinari vengano ad assorbire quelli ordinari.

Noi riteniamo comunque opportuno che il finanziamento sia utilizzato integralmente per lo sviluppo di nuove scuole, e riproduciamo nella sostanza l'articolo 58 che venne approvato da tutti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che la formula dell'emendamento Codignola, se si giustifica in una visione di carattere generale qual'è il piano della scuola, non si giustifica più in un programma che è limitato a spese da effettuarsi nell'esercizio 1961-62, e che sono una per una indicate. Dai pochi milioni per il trasporto gratuito degli alunni bisognosi non si può certo ricavare del denaro per gli insegnanti e così pure per le università e per le altre spese specifiche.

L'unico dubbio è stato che queste norme dovrebbero agire in connessione con l'articolo 5 sull'incremento dei ruoli e le spese relative

all'insegnamento cui l'incremento dei ruoli si riferiscono, sulla cifra di 35.500 milioni anche a tal motivo stanziati.

L'onorevole Codignola si riferisce al provvedimento unico ed è chiaro che i finanziamenti sono aggiuntivi.

Se abbiamo detto che i 35 miliardi e mezzo sono utilizzati per l'incremento degli organici mi sembra che nessun dubbio possa sorgere che si tratti di un finanziamento sostitutivo invece che di un finanziamento aggiuntivo. Non comprendo a cosa si riferiscano i dubbi. Cosa significa: « Gli aumenti derivanti dalla applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale »? Ci si riferisce agli aumenti del trattamento economico?

CODIGNOLA. Come in tutti gli emendamenti ci siamo limitati ad alcuni punti concordati di comune accordo nel piano della scuola.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. All'articolo 5 abbiamo già detto che lo stanziamento si riferisce all'incremento degli organici.

Nel piano della scuola si prevedeva un nuovo trattamento economico e si è voluto dire che gli aumenti del trattamento economico degli insegnanti non avrebbero gravato sul piano della scuola. Il principio è stato applicato.

Nella norma in esame la spesa si riferisce solo all'esercizio finanziario 1961-62: si tratta di una norma cautelare.

Se scopo dell'emendamento è quello di stabilire che eventuali aumenti entro il 1961-1962 non potranno essere attuati con i fondi del piano della scuola non ho difficoltà a fare una dichiarazione in tal senso.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola non insiste. Pongo allora in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Avevamo rinviato l'esame dell'articolo aggiuntivo 5-bis proposto dagli onorevoli Caiazza e Buzzi. Possiamo discuterne ora. Ne do lettura:

« In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la ricostruzione e il riattamento degli istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli educandati femminili è autorizzata l'ulteriore spesa di 250.000.000 lire ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

CODIGNOLA. Mi sembra inutile ripetere: « nei Convitti nazionali e negli educandati femminili. Possiamo dire: « e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi istituti ».

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 31 del piano della scuola dice: « Ad ogni Convitto nazionale ed educandato femminile statale » ecc.

CODIGNOLA. Se si è voluto riprodurre il piano della scuola perché non si è detto integralmente: « Convitti nazionali ed educandati femminili statali ? » L'articolo 31 del piano della scuola adotta questa formula. Ora invece si è tolta la parola « statali ».

L'articolo 3 del Piano dice: « Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampiamiento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente ».

NATTA. Una soluzione molto semplice è quella di riferirci al bilancio, ove questi istituti al capitolo 96 sono chiamati « Convitti nazionali ed educandati femminili ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dato che si tratta di immobili bisogna specificare il concerto con il Ministero dei lavori pubblici. Nel bilancio come è detto ?

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 32 secondo comma del Piano prevede che la spesa di ciascun esercizio finanziario sia iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma c'è un capitolo che prevede la ricostruzione e il riattamento degli istituti statali di Educazione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ? Quanto meno dovremmo aggiungere che i relativi provvedimenti sono adottati di concerto col Ministro dei lavori pubblici. In fondo si tratta di un finanziamento una *tantum* per sovvenire alla carenza ben nota dell'edilizia in questo settore.

SCIORILLI BORRELLI. Questi provvedimenti sono sempre adottati di concerto con il ministro dei lavori pubblici.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le borse di studio sono di competenza primaria del Ministero della pubblica istruzione, l'edilizia invece di competenza primaria del Ministro dei lavori pubblici. Allora si potrebbe dire che questi provvedimenti vengono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici. Mi preme quest'ultimo riferimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione nel principio l'articolo 5-bis, con la riserva di affidare al coordinamento la sua definitiva formulazione.

(È approvato).

Rimane l'ultimo articolo concernente la copertura finanziaria e che voteremo alla fine.

Possiamo ora affrontare l'articolo 4, che avevamo accantonato e di cui do nuovamente lettura:

« In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1;

2°) lire 1.500 milioni per spese di cui alla lettera b);

3°) lire 2.000 milioni per spese di cui alla lettera c);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 4.500 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 450 posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e 15 maggio 1962.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

Stamane abbiamo lungamente discusso sui vari emendamenti, ed in particolare ci siamo fermati sull'emendamento dell'onorevole Codignola riguardo all'aggiunta della parola « statali ». Io penso che si potrebbe trovare l'accordo su una formula di questo genere: « con le modalità stabilite dalla pre-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

sente legge, e nulla innovando alla legislazione vigente».

Noi infatti non intendiamo modificare minimamente la legislazione vigente in materia di università. È sempre meglio in questa legge non sollevare nuovi problemi. Qui si tratta solo di dare nuovi finanziamenti, nella forma che è possibile concedere. Il ministro può fare una dichiarazione sul limite, che potrebbe essere del 4 per cento. Così c'è una garanzia sul *quantum* e c'è anche una garanzia che non si intende attraverso queste norme comunque modificare l'ordinamento universitario vigente.

NATTA. In base a ciò che lei ha detto a questa Commissione, onorevole Ermini, mi pare che la proposta, nella sua sostanza — consisterebbe nella formula « nulla mutando o innovando ». Ciò significherebbe che resta in vigore la legge del 1951 e quindi un certo contributo può essere dato in base alla lettera di quell'articolo, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il nostro è un tentativo di composizione con il quale si vuol dire che non mutiamo nulla della situazione attuale, che non intendiamo con questa legge forzare un'altra legge. Se in passato per un testo di legge vi è stata una interpretazione estensiva noi intendiamo condividerla, se non vi è stata tale interpretazione tanto meglio. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di dichiarare che userà dei fondi entro questi limiti.

NATTA. Il senso della sua proposta sarebbe quello di limitare alla voce: « contributo ordinario a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore » l'utilizzazione di una parte di questi stanziamenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si dubita che la legge del 1951 non sia stata ben interpretata a proposito dell'articolo 4 del testo unico, si dubita di leggi successive; io credo che la legge del 1951 deroghi in parte, per quel settore, all'articolo 4.

NATTA. È chiaro anche per me che la legge del 1951 costituisce una deroga all'articolo 4 del testo unico; ma il senso è appunto che, quando abbiamo voluto derogare al testo unico, lo abbiamo dovuto fare con apposita legge. Mi sembra che questa possa essere una strada in cui vi è possibilità d'incontro.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Prima di esprimere il mio parere vorrei sapere dal relatore che cosa intende dire con la formula: « nulla innovando alla legislazione vigente ».

Quando il Ministro della pubblica istruzione si trova di fronte alle richieste di contributi delle università libere deve sapere come comportarsi. Le università in base alla legge sono ammesse a presentare una domanda. Per quale delle varie voci: edilizia, arredamento, ecc. si può dare il contributo?

La formula può essere nebulosa, e l'esecutivo deve sapere come regolarsi.

In secondo luogo dobbiamo ricordare il complesso della discussione avvenuta per l'altra legge quando per eliminare una lunga discussione togliemmo il riferimento al contributo ordinario, facendo un notevole danno.

NATTA. Onorevole Bosco, l'eliminazione di quella voce era diretta a limitare l'applicazione della legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Era una direzione occulta. Di fronte alle domande delle università libere, che, come è noto, sono persone giuridiche pubbliche che possono ricorrere al Consiglio di Stato per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto, il ministro deve sapere quale deve accogliere in base alla legge e quale deve non accogliere.

CODIGNOLA. Noi abbiamo detto che avremmo rinunciato all'emendamento « statali » purché vi fosse stato un riferimento all'articolo 4 del testo unico. Propongo pertanto che, alla fine del primo capoverso, si aggiungano le parole: « conformemente all'articolo 4 del testo unico del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Se si dice: « Nulla innovando alla legislazione vigente » significa che non vogliamo alterare la legislazione universitaria.

CODIGNOLA. Questa proposta poteva essere accolta prima delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro dalle quali è emerso che a suo giudizio e a giudizio della maggioranza lo stralcio dello scorso marzo è stato interpretato nel senso che avrebbe abrogato l'articolo 4 del testo unico.

La proposta dell'onorevole Presidente è diretta ad affermare che non si vuole modificare la legislazione vigente. Ma bisogna accertare se ci si riferisce all'articolo 4 del testo unico o ad una legge che lo ha modificato, cioè lo stralcio dello scorso marzo.

Se l'articolo 4 dice determinate cose non può contemporaneamente dire il contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. La mia proposta non fa riferimento a questa o a quella legge, dice soltanto che in questa occasione non intendiamo mutare la legislazione vigente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

CODIGNOLA. Vorrei sapere qual è la legislazione vigente per poi fare i relativi chiarimenti.

ALICATA. Quello che noi desideriamo sapere è la formula da dare all'articolo 4 e quindi sapere se autorizziamo il Ministro a dare dei fondi anche ad altre università.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il ministro ha detto che il limite sarà del 4 per cento. Mettendo « nulla innovando alla legislazione vigente », e ponendo il limite del 4 per cento, mi sembra si possa essere d'accordo.

CODIGNOLA. Con questo 4 per cento si innova nella legislazione vigente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io preferirei, più che parlare di formule, vedere qual'è la sostanza, perché il Ministro deve poi applicare le prescrizioni della legge e di fronte ad una espressione di questo genere « le università e Istituti d'istruzione superiore » — e non c'è dubbio che quelle libere sono tali — quando pervengono al Ministero della pubblica istruzione le richieste di contributi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero stesso, egli deve sapere a quali si può rispondere sì e a quali no.

Su un punto mi pare che c'era un accordo, cioè sui contributi ordinari; però non vorrei che si pensasse ad una nuova determinazione dell'entità dei contributi ordinari, che sono indispensabili e che anzi devono essere aumentati. I contributi ordinari si devono dare anche per la vita degli Istituti scientifici, tanto più che adesso c'è un movimento congressuale che richiede addirittura il funzionamento degli Istituti pluricattedrati. Si tratta quindi dei contributi ordinari o di funzionamento.

Secondo punto: le attrezzature scientifiche sono o no comprese? Poi c'è la questione delle case degli studenti: analogo interrogativo per queste. Ecco i punti concreti cui bisogna dare una soluzione.

NATTA. Onorevole Ministro, signor Presidente, io credo che il nostro pensiero sia stato sempre assai chiaro anche in relazione alle precedenti leggi sulle università di Stato. L'unica eccezione, attraverso la quale abbiamo derogato al testo unico, è quella del 1951. L'articolo 14 di quella legge dice esplicitamente — proprio per risarcire le università e gli Istituti superiori liberi di un minor introito — che lo Stato avrebbe provveduto con un contributo.

Noi avevamo dato una interpretazione dell'articolo 14, nel senso che questo era limitato nel tempo, non potendosi pensare

che questi contributi dovessero continuare indefinitamente.

Comunque, a parte l'interpretazione che si può dare all'articolo 14 della legge del 1951, resta esso l'unico caso in cui non abbiamo esplicitamente fatto una deroga al testo unico. In tutti gli altri casi, onorevole Ministro, non è responsabilità nostra se ella per la legge del marzo 1961 ha dato una interpretazione nel senso che vi fossero comprese tutte le università.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È la Costituzione che li riconosce a tutte le università.

CODIGNOLA. Ma non prevede finanziamento.

ALICATA. La nostra parte rileva che il massimo cui potremmo arrivare, nello spirito di varare questa legge, come dicevamo stamane, potrebbe essere quello di discutere la validità, per questi stanziamenti, di quel riferimento agli Istituti superiori liberi contenuto nella legge 18 dicembre 1951 n. 1551. Deve essere assolutamente chiaro per noi che tutte le altre volte che ci si riferisce alla legge suddetta dovrebbero essere escluse le università libere proprio perché uno dei punti su cui ci fu rottura nella discussione del Piano della scuola fu questo: escludere il finanziamento, attraverso questa nuova voce, alle università libere. Noi ribadiamo che ci consideriamo ingannati per quello che è accaduto con la legge 5 marzo 1961, n. 158, in quanto noi abbiamo con perfetta buona fede cercato di non ostacolare il suo *iter* normale soltanto perché demmo una interpretazione delle dichiarazioni del ministro con cui si garantiva che attraverso lo stralcio non si toccasse quel principio di cui tanto si discusse sul Piano della scuola. In base alla interpretazione che ne fu data successivamente — in contrasto con quella per cui era stata data la nostra approvazione, anzi la nostra astensione, per non ostacolarne il corso — noi non riteniamo che sia ora possibile approvare una soluzione, che possa convalidarla. È per questo che ho detto di andare alla sostanza della questione. La condizione sulla quale possiamo metterci d'accordo perché la legge segua un *iter* particolarmente rapido, è che, per quanto riguarda le università, non si prenda pretesto della legge 5 marzo 1961 n. 158, per includere le università libere. Solo così possiamo venire incontro sulla questione della legge del 1951.

Così è chiarita la nostra posizione. E una volta chiarita la sostanza, una formula

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

è sempre possibile trovarla. Se non si arriva a questo punto, noi non potremmo cooperare a dare alla legge il corso accelerato che si vorrebbe. Questo lo diciamo non per minacciare, ma per chiarire.

RIVERA. Devo ancora capire qualcosa di questa legge ed io ringrazio i colleghi se mi aiutano in questo. Si è detto stamattina che questo secondo stralcio è la continuazione di quello della legge 5 marzo 1961 n. 158. Credo che sia acquisito che i principi che ci hanno guidato nell'approvazione di quella legge debbano essere validi anche in questa e che, a mio parere, non si possano logicamente se non giuridicamente sorpassare.

Ho inteso qualche osservazione dell'onorevole Alicata, che neppure mi è chiara. Egli dice che la sua parte è stata ingannata; per quel che ricordo lo scorso anno il gruppo dell'onorevole Alicata si è battuto fino all'ultimo perché venisse inserita la parola « statali », ma nella votazione è stato battuto con 24 voti contro 22. Non è stata quindi inserita la parola « statali » in seguito a regolare votazione, per cui a questo riguardo non mi sembra vi sia stato inganno.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Alicata ha detto che si tratta di un inganno senza dolo...

RIVERA. Perché oggi dovremmo decidere diversamente da come abbiamo fatto nell'altra legge? È stato detto che la legge può far tutto meno che cambiare i maschi in femmine e viceversa, ma ritengo che dal punto di vista logico ed umano non si possa neppure divergere dalla precedente deliberazione.

D'altra parte mi sembra che il ministro abbia fatto una simpatica proposta. Egli dice: io ho dato il 4 per cento del primo stralcio, ed offro il 4 per cento del secondo stralcio; il che può risolvere la situazione in conformità a quello che abbiamo fatto, per essere cioè consoni con noi stessi.

Questa è la mia impressione. Attendo dai colleghi altre spiegazioni che mi permettano di votare con piena coscienza.

ALICATA. Le cose stanno come ha detto il collega Rivera, ma solo fino alla votazione. Quel voto fu vivace, vi furono delle contestazioni sui voti, perché vi erano state numerose sostituzioni; alla fine con quel voto cadde l'aggettivo « statali » ed a questo punto noi sollevammo la questione, dicendo che non potevamo accettare che l'esame della legge continuasse in sede di Commissione e che avremmo chiesto la rimessione della

legge all'Assemblea. Allora il ministro fece delle dichiarazioni che a noi parvero sufficientemente rassicuranti e rinunciammo appunto in virtù della interpretazione del ministro ad andare in aula.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo il voto non vi fu alcuna dichiarazione; la discussione ebbe luogo prima di passare al voto.

ALICATA. La storia è una cosa e la politica è un'altra.

La politica è una cosa molto seria, noi siamo in una sede politica e non in sede di ricostruzione di documenti storici.

La questione così come è posta nell'attuale disegno di legge è inaccettabile; se vogliamo che questa legge sia approvata in questa sede dobbiamo trovare una soluzione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Alicata per il suo contributo alla chiarezza.

Credo che sia necessario consultarci in rapporto a questa situazione per evitare che la legge venga orientata in un senso per cui si potrebbe addirittura arrivare alla rimessione all'Assemblea.

Proporrei di sospendere la discussione per mezz'ora per dare la possibilità alla Commissione di riflettere e di cercare di trovare una soluzione.

BADINI CONFALONIERI. Tutti i tentativi per evitare la rimessione in aula del provvedimento sono opportuni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è sospesa per un breve intervallo.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 19,30 è ripresa alle 21,45).

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, mi pare che ci sia una schiarita all'orizzonte: è stato raggiunto un compromesso. I termini dell'accordo sarebbero questi: le somme previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 verrebbero messe a disposizione delle Università statali aggiungendo alla fine del primo comma: « fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ». Nel secondo comma, la spesa di 4.500 milioni per contributi ordinari verrebbe elevata a 6.000 milioni e si farebbe riferimento alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 che autorizza la concessione dei contributi anche alle università libere.

Circa le scuole popolari, la onorevole Titomanlio mi ha fatto osservare che a suo parere non era preclusa la discussione del suo emendamento a seguito della soppressione dell'articolo 9. Veramente ero incorso in un equivoco. Nell'articolo 9 si parlava di corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, compresi nei tipi *a)* e *b)* mentre l'onorevole Titomanlio col suo emendamento tendeva ad istituire corsi di tipo *C*. Ora per detti corsi, mi sembra, se la Commissione è d'accordo, che la discussione possa essere aperta nei termini dell'emendamento Titomanlio.

Poi c'è ancora da decidere sul secondo comma dell'articolo 10, rimasto accantonato, e io direi di farne un articolo a sé con una dichiarazione del Ministro che precisi come l'Amministrazione intenda usare questi fondi.

CODIGNOLA. A nome del mio gruppo dichiaro che in linea di massima siamo d'accordo sulla sostanza della soluzione illustrata dall'onorevole Presidente e debbo esprimere il mio ringraziamento ai colleghi dell'altra parte che indubbiamente hanno fatto uno sforzo per venire incontro alle esigenze espresse dalla nostra parte. Poiché ciascuna delle due parti ha delle ragioni obiettive da far valere, desidero precisare che sul secondo comma dell'articolo 4, che richiama la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, elevando il finanziamento da 4.500 a 6.000 milioni, noi ci asterremo. Pur sapendo che verrà approvato non ci sentiamo — con un voto favorevole — di confermare una legge esistente che ci riserviamo di modificare.

Vorremmo tuttavia che fosse introdotta una precisazione: dire cioè « limitatamente alla presente legge ».

Per quanto riguarda invece il primo comma dell'articolo 4 voteremo a favore e ci sembra che la formula da aggiungere alla fine del primo capoverso sia: « fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Sulla questione delle scuole popolari, siamo d'accordo per lo stanziamento di 2 miliardi 700 milioni da impiegare limitatamente per quelle istituzioni di istruzione popolare e di istruzione per adulti, previste con l'indicazione di corsi di tipo *C*.

Infine per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 10 bisognerebbe precisare che gli stanziamenti previsti in detto comma riguardano esclusivamente le scuole dello Stato.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. A proposito della formulazione che è stata

enunciata, vorrei far osservare all'onorevole Codignola che se noi mettiamo nel secondo comma la frase: « limitatamente alla applicazione della presente legge », è chiaro che simile limitazione dovrebbe essere posta anche nel primo comma. Preferirei piuttosto dire con chiarezza: sia statali che libere, in modo che si intenda chiaramente che i contributi di mantenimento, di funzionamento, possono essere dati anche alle università libere.

Quindi, il problema consiste nel rendere esplicito questo concetto. Mettiamoci d'accordo sulla sostanza e poi penseremo alla forma.

La sostanza è che « in aggiunta agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1961-62, viene erogata la spesa di lire seimila miliardi per contributi ordinari a favore delle università e istituti di istruzione superiore, sia statali che liberi ».

L'aggettivo « libero » vuole precisare qualcosa di concreto, vuole cioè riferirsi, in sostanza, alle università riconosciute.

BADINI CONFALONIERI. Mi sia permesso di fare alcune osservazioni all'emendamento Codignola all'articolo 4. Io credo che abbia ragione l'onorevole Ministro suggerendo questa formulazione all'emendamento stesso.

Per quanto riguarda il primo comma, vorrei dire che esso fa riferimento alla legge 31 agosto 1933, n. 1592 e non vedo quindi la ragione di non fare un analogo riferimento nella seconda parte dell'articolo. Io suggerirei di dire: con riferimento alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 perché questo mi pare che, in sostanza, non modifica lo stato di fatto.

Questa legge del 1951 è controversa, facciamo quindi questo riferimento aggiungendo che gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 autorizzano la spesa di sei mila miliardi di lire per le spese.

La formula che io suggerisco è una formula mediana. Per quanto concerne la posizione degli onorevoli colleghi della sinistra, io dico che noi ci troviamo di fronte al risultato di un compromesso e non giustifico, quindi, una astensione. Non soltanto una astensione da parte delle sinistre, ma di chiunque. Arrivare a un compromesso significa, almeno, arrivare a una decisione all'unanimità, altrimenti non vedo la ragione di un compromesso, non ne vedo nemmeno il significato e la necessità. Un compromesso deve trovarci almeno tutti d'accordo su un determinato punto.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

CODIGNOLA. Accettiamo la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri per una formula che faccia riferimento alla legge n. 1551, il che non modifica lo stato di fatto, senza l'accettazione di un principio o di un altro. Accettiamo la proposta ma non ci sentiamo di votare. Decidiamo prima, comunque, sulla formulazione.

NATTA. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri.

LEONE RAFFAELE. Vorrei soltanto chiarire un concetto. L'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 è agganciato al problema dell'aumento delle tasse universitarie e dei contributi ordinari. Ora il problema è di rimanere alla tesi del Ministro, cioè di usare una esplicita dizione oppure di fare riferimento esplicitamente all'articolo 14.

PRESIDENTE, *Relatore*. Poiché si fa esplicito richiamo all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sarà bene darne qui lettura, per maggiore chiarezza:

« Alle università libere può essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge.

Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852 ».

ALICATA. Credo che facendo esplicito riferimento all'articolo 14, le cose siano estremamente chiare!

LEONE RAFFAELE. Io preferisco la formula suggerita dal Ministro.

BADINI CONFALONIERI. Perché vogliamo insistere e polemizzare su una formula che non garba a nessuno? La dizione « con particolare riferimento » non è infatti molto chiara.

CODIGNOLA. Non sono d'accordo con la tesi esposta dall'onorevole Leone. La dizione « con particolare riferimento » dà facoltà al governo di dare grossi finanziamenti alle università non statali.

ORLANDI. Perché vogliamo nasconderci dietro il dito? Diciamo pure « università libere » ed è come se facessimo riferimento all'articolo 14.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di trovare una formula corrispondente alla sostanza sulla quale siamo d'accordo. Se diciamo « sia statali che libere » per me è la migliore formula. Se volete riferirvi alla legge non potete farlo in modo generico; è sempre equivoco, perché si può dare che un determinato articolo è caduto

per una successiva interpretazione ecc. Quindi bisogna fare riferimento all'articolo 14.

ORLANDI. Se il riferimento è fatto al solo articolo 14 viene ad essere limitativo; è meglio farlo all'intera legge.

ALICATA. Sarei favorevole a patto che si dica che questo comma si riferisce sia alle une che alle altre.

CODIGNOLA. Proporrei di fare il richiamo separatamente. Fare punto e poi dire: possono concorrere ai contributi di cui al precedente comma anche le università di cui all'articolo 14 ecc.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe dire: « ivi comprese » le Università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui non si tratta di una grossa questione; si tratta che mettendo solo « Università » escludiamo gli Istituti di magistero dell'Aquila di Salerno, di Lecce. L'articolo 14 dà una interpretazione nel senso che si riferisce alle università e agli Istituti superiori a mano a mano che questi vengono riconosciuti.

CODIGNOLA. L'accordo è che ci riferiamo ai testi esistenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si possono escludere dal contributo gli Istituti di magistero. Siamo d'accordo; però sia chiarito a verbale che la formula: « le università di cui l'articolo 14 » comprende i successivi sviluppi di Istituti riconosciuti a norma di legge...

CODIGNOLA. ...che abbiano funzioni universitarie.

BUZZI. Quali sono i nostri sentimenti la nostra intenzione, nel proporre e nell'accedere all'accordo che si è venuto precisando in questa ulteriore discussione?

Per noi questo accordo, più che un compromesso vogliamo considerarlo un accordo, vuole mantenere e mantiene la legge nella spirito e nei limiti della proposta governativa, cioè non abbiamo mai inteso, con un provvedimento che si limitava in pratica a mettere a disposizione del Governo dei fondi accantonati, modificare la disposizione legislativa. Questo ha ispirato la nostra linea di condotta e perciò non riteniamo, nella nostra intenzione né nei fatti, di aver receduto rispetto a testi che sono per noi irrinunciabili, né di aver preconstituito o pregiudicato posizioni che ulteriormente — nel futuro — ci auguriamo di poter chiarire sino a dare ad esse una precisa definizione legislativa.

Noi pertanto voteremo il primo comma dell'articolo 4 di questa legge a condizione che cadano quelle riserve che sembrano ancora

giustificare un atteggiamento di astensione nei gruppi socialista e comunista. Ciò per una ragione politica evidente, perché l'astensione viene motivata col fatto di avere la convinzione di aver ceduto qualche cosa a noi facendo riferimento nel modo convenuto all'articolo 14 della legge del 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'articolo 4 del testo unico lo ha messo in discussione, e se la legge 5 marzo 1961, n. 158 ha avuto un'applicazione illegittima da parte del Ministero, in quanto contraddittoria con il testo unico, non è questa la sede per risolvere la questione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche perché in Italia esiste un organo costituzionale di controllo della legittimità della legge.

BUZZI. Noi siamo disposti a votare, con coscienza tranquilla, il comma primo dell'articolo 4, soprattutto dopo i chiarimenti che ci sono stati forniti.

In ordine al secondo comma dell'articolo 10, noi preferiremmo riproporre la questione ai colleghi, nel senso che, come è stato detto, mi pare, dall'onorevole Ministro, si faccia riferimento alla legislazione vigente, perché nel momento stesso in cui il comma fosse messo in votazione, con l'indicazione esplicita che gli stanziamenti previsti in tale comma riguardano esclusivamente la scuola di Stato, si ripropongono per noi le stesse difficoltà che abbiamo inteso sollevare dall'altra parte, a proposito di una ventilata astensione.

Saremmo invece disposti a votare un ordine del giorno relativo al secondo comma dell'articolo 10 che accettasse la dizione proposta dal Ministro, che fa riferimento alla legislazione vigente.

La nostra adesione alla iniziativa del Governo è stata e rimane ispirata alla tutela della scuola italiana nei limiti della legge che attualmente la disciplina senza nulla innovare.

Vorremmo anche dire che se abbiamo portato avanti la conversazione con la parte opposta è perché speravamo di poter convincere gli onorevoli colleghi di quella parte che la nostra intenzione era e rimane esclusivamente questa.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento a quanto detto testé dall'onorevole Buzzi, debbo ricordare che stamattina si è votato un emendamento Natta, emendamento che si riferiva alla legge 5 marzo 1961, n. 158. Stasera c'è una modifica, che io d'altra parte approvo pienamente, che fa riferimento all'articolo 4 del testo unico.

Debbo quindi dire all'onorevole Buzzi che c'è una modifica sostanziale al testo governativo e, di conseguenza una modifica della posizione del suo partito. Questo ho voluto precisare anche per esprimere il mio pensiero in proposito e in ordine alla votazione.

Sono favorevole alla modifica apportata all'articolo 4 della legge del 1933 perché sostanzialmente si tratta di una modifica al criterio di distribuzione stabilito dalla legge 5 marzo 1961, n. 158.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti mi riservo di intervenire in seguito.

RIVERA. Voglio richiamare l'attenzione della Commissione su un problema molto grave che affiora da questa legge. In virtù di questo provvedimento noi mettiamo in difficoltà la scuola privata, perché dalle 37 mila lire mensili che attualmente si danno agli incaricati, si passa a 89 mila lire più l'indennità di ricerca scientifica.

Le tasse, di contro, rimangono quelle che sono.

ALICATA. Noi abbiamo compiuto uno sforzo politico per mandare avanti questa legge. Lo abbiamo compiuto insieme e apprezziamo questo fatto. Non pensiamo di aver riportato una vittoria: né noi né voi. Abbiamo trovato una strada d'incontro su alcuni problemi urgenti della scuola, però non possiamo accettare di votare a favore per un motivo molto semplice, perché l'onorevole Buzzi deve riconoscere che la nostra posizione non è identica alla vostra. Quando voi vi richiamate alla legislazione vigente, vi richiamate a una legislazione che avete fatto voi con la vostra maggioranza e che noi abbiamo subita. Onorevole Buzzi, qui la cosa più leale è l'astensione reciproca rimanendo al di sopra, ci si consenta, di questo passo formale.

MALAGUGINI. Io sono contento che il nostro Presidente e Relatore abbia detto di voler fare invito al voto unanime e poi, almeno fino ad ora, non lo abbia effettivamente fatto, perché questo aggiungerebbe un nuovo dispiacere a me nel dover — con la stessa cortesia con la quale si è espresso il collega Buzzi e con la quale si sarebbe certamente espresso il Presidente — dichiarare che non ci sentiamo di consacrare l'accordo di fatto avvenuto con un'unanimità formale che da parte nostra non potrebbe essere sincera e penso non potrebbe essere sincera neppure da parte di alcuni dei nostri egregi colleghi della parte opposta.

Cari amici, il trovare un terreno d'intesa nel senso di favorire l'entrata in vigore della legge, non può significare, non sarebbe edu-

cativo che significasse anche il fingere un accordo anche di forma che in realtà non c'è.

Io non ho parlato durante la discussione, perché non mi sentivo incoraggiato a portare una parola di distensione formale: io sono per la distensione sostanziale. Poiché l'obiettivo principale che tutti tendevano di raggiungere è quello che la legge non fosse insabbiata in un modo o nell'altro, ma raggiungesse il porto dell'approvazione, non mi sono preoccupato della via che si sarebbe dovuta percorrere per raggiungere questo porto. La via si sarebbe trovata, si è trovata con sacrifici da parte nostra e da parte vostra. Ebbene, perché dobbiamo dare a noi stessi, prima che agli altri, la illusione di avere in questo modo superato i motivi che ci avevano inizialmente diviso?

La sostanza noi la raggiungiamo. Non amareggiamola con rimorsi che possono esserci, dall'una e dall'altra parte, di essere venuti meno a quei principi a cui noi e voi informiamo le nostre direttive politiche e scolastiche che sono politiche esse pure. Ragion per cui io penso che se anche ci sarà su alcuni punti una astensione da parte democristiana e dal lato dell'opposizione, questa astensione non infirmerà il valore dell'accordo sostanziale che abbiamo raggiunto nell'intento di portare, attraverso un sacrificio alle nostre idee e ai nostri principi, la legge in porto.

L'astensione non impedisce l'approvazione. Se anche noi, avendo fatto uno sforzo ulteriore, ci accingessimo a dare un voto favorevole, l'opinione pubblica tutt'al più lo interpreterebbe come una risposta cortese ad un invito cortese pervenutoci attraverso la bocca, sempre gentile del resto, del collega Buzzi. Ma non sarebbe niente di più.

Ora non mi pare che — con tutto il rispetto per i nostri colleghi e per gli altri che ne condividono le idee — non mi pare che sia giustificato un sacrificio di questo genere che potrebbe pesare su di noi e su di voi.

Le cose che non sono assolutamente indispensabili — e in questo momento una unanimità formale non è indispensabile — non sono neppure utili e a lungo andare possono pesare.

Siamo la Commissione della pubblica istruzione; dovremmo essere l'élite — ci sia perdonata la superbia che può essere implicita in questa parola — nel dare anche un saggio di coerenza e di educazione civica mantenendo fede alle nostre idee e non cercando di forzarle per raggiungere una meta, che, ripeto, nella sostanza possiamo egualmente raggiungere.

Perdonate la chiacchierata che voleva essere semplicemente una precisazione e scusateci — ci scusi soprattutto l'amico e collega onorevole Buzzi — se siamo costretti, in omaggio alle considerazioni che ho cercato di esporre alla rinfusa, a mantenere le nostre posizioni nel senso di astenerci sulla parte che non condividiamo e che accettiamo soltanto perché la legge sia varata.

BUZZI. A nome anche dei colleghi della mia parte, dopo la dichiarazione dell'onorevole Alicata e dopo l'intervento dell'onorevole Malagugini, che apprezziamo nel loro significato, dichiaro questo: domandiamo una votazione per divisione; sul primo comma il gruppo democristiano si asterrà, ferma restando la sua posizione sull'articolo quattro, per il quale considera superflua la precisazione del riferimento alla scuola pubblica.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

« In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, numero 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa,...

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo e la restante parte del comma:

« fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, sono autorizzate le seguenti spese:

(È approvato).

Segue l'indicazione degli stanziamenti:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1;

2°) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

3°) lire 2.000 milioni per spese di cui alla lettera c);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f);

Gli onorevoli Leone Raffaele, Romanato e Buzzi propongono di aggiungere al punto 1° le parole: «ivi comprese le palestre e gli impianti sportivi»; e inoltre, collegato con

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

questo emendamento, propongono di aggiungere alla fine del penultimo comma le parole: « Detti progetti dovranno, comunque, prevedere impianti e attrezzature sportive in rapporto all'entità della popolazione studentesca ».

Sono un po' perplesso di fronte a questi emendamenti, mentre d'altra parte ritengo necessario un esplicito riferimento agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Più allarghiamo la spesa d'applicazione di questi fondi, e meno ce ne sarà per le esigenze universitarie.

LEONE RAFFAELE. È preoccupante la carenza di impianti sportivi nelle università; occorre provvedervi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il contenuto condizionante del secondo emendamento Leone può complicare le cose. Mi pare che non sia il caso dato che abbiamo un finanziamento ridotto. Si potrebbe dire nella lettera a) dell'articolo 1: « ivi compresi le spese per gli impianti sportivi ». Ma senza pretendere che non si può dare corso alle opere stesse che in gran parte sono iniziate. Quello che si può chiarire è che nelle spese per l'edilizia siano comprese anche quelle attrezzature sportive e se ci sono i fondi, si daranno.

LEONE RAFFAELE. Sta bene.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il riferimento agli osservatori astronomici è necessario, perché la Corte dei Conti ha già sollevato difficoltà, a proposito della precedente legge sull'edilizia universitaria.

La Corte non registra i decreti. Si può fare riferimento agli impianti sportivi e agli osservatori. In tal caso il punto 1° potrebbe essere così formulato:

« 1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sul punto 2°) si propone di elevare lo stanziamento a 1.750 milioni. Pertanto lo pongo in votazione in tale testo:

« 2°) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b) »;

(È approvato).

PRESIDENTE, *Relatore*. Il punto 3) dice: lire 2.000 milioni per spese di cui alla lettera c).

CODIGNOLA. I 2.000 milioni bisogna portarli a 2.200.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Va bene per 2.200 milioni di cui 300 milioni da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b).

CODIGNOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 3°): « lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera c) di cui 300 milioni da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per opere di cui alla lettera b) ».

(È approvato).

Punto 4°): lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d).!

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Punto 5°): lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Punto 6°): lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CODIGNOLA. Il miliardo per l'assistenza universitaria lo abbiamo messo?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che abbiamo dato con la precedente legge una somma di 3 miliardi e mezzo per le Case dello studente, di 500 milioni per l'arredamento e di 2.000 per l'assistenza. Questa somma per l'assistenza e per le Case dello studente, si sta spendendo durante il corrente anno accademico, per il quale abbiamo già un conto disponibile.

Dichiaro che qualunque altro provvedimento successivo a questo, riguardante le università dovrà comprendere gli stanziamenti per l'assistenza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo al secondo comma dell'articolo 4, che pongo in votazione, nella seguente formulazione:

« In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle università e degli Istituti di istruzione superiore,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

ivi comprese le università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951 n. 1951 ».

(È approvato).

I commi terzo e quarto possono essere esaminati separatamente, al fine di formulare un articolo 4-bis, riguardante il personale docente universitario.

Seguono quindi i commi quinto e sesto, ai quali non sono proposti emendamenti. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

2°) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

3°) lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora a considerare i due commi accantonati dell'articolo 4, che indicheremo come articolo 4-bis.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare il punto della situazione per quanto concerne le cifre che abbiamo esaminato. Abbiamo una rimanenza, per effetto della diminuzione che abbiamo apportato agli stanziamenti per la scuola popolare, credo di 708 milioni di lire, da utilizzare per i posti che si vogliono aumentare per i professori e gli assistenti universitari.

Al riguardo propongo il seguente testo, che tiene conto dell'ampia discussione svolta in Commissione sull'argomento:

« È autorizzata l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui al comma seguente; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

L'assegnazione dei posti di professori di ruolo sarà fatta dalle Facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal Rettore dell'università udito il Senato accademico.

La metà dei posti di assistente di ruolo, istituiti a norma della presente legge, saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito.

Gli assistenti straordinari che partecipassero ai concorsi suddetti riservati e non conseguano la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi.

I posti riservati di cui ai precedenti commi comunque non ricoperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

La metà dei posti di professori di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre».

CODIGNOLA. Si era proposto di aumentare di 250 milioni la spesa prevista alla lettera b), portandola da 1.500 a 1.750 milioni. Non potremmo prendere i 250 milioni dai 708 milioni resi disponibili?

Per quanto riguarda lo sdoppiamento delle cattedre, mentre siamo soddisfatti che questo principio cominci ad apparire, non ci nascondiamo la difficoltà in cui ci si potrà trovare con la formula che ci è stata prospettata, perché non sono ben definiti gli interventi del Ministero di fronte alle Facoltà che non accettano queste norme. Proprio perché ritengo che operazioni di questo genere non si fanno certamente indolori e vengono a colpire situazioni precostituite, mi pare opportuno stabilire il principio che le Facoltà che abbiano a sdoppiare le cattedre e che non lo facciano almeno per una, non possono concorrere alla distribuzione delle altre cattedre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche questa proposta è difficile. O affrontiamo la situazione oppure ci limitiamo ad aggiungere delle condizioni preferenziali per le università che chiedano i posti di ruolo per sdoppiare le cattedre. Nella circolare che ho accennato in relazione all'indirizzo datomi dal Parlamento in occasione della legge 5 marzo 1961 n. 158, fu detto che si dava la preferenza, ma quella circolare ha avuto uno scarso successo, perché una sola Facoltà ha chiesto lo sdoppiamento. Si potrebbe trasferire nella legge questo criterio preferenziale e dire che saranno preferite nell'assegnazione dei posti le Facoltà che chiedono lo sdoppiamento. O applichiamo la riserva con le estreme conseguenze — cioè mettendo un limite all'autonomia universitaria — oppure affrontiamo il problema in questa sede limitandoci a mettere un principio preferenziale.

CODIGNOLA. È meglio la riserva. Secondo me, il meccanismo migliore è di non concedere cattedre a quelle Facoltà che non fanno lo sdoppiamento.

RESTA. È meglio il criterio preferenziale: ci sono delle Facoltà — di medicina, per esempio — che non chiederanno lo sdoppiamento, mentre ci sono delle Facoltà di lettere e di giurisprudenza che lo chiederanno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è soltanto una questione di concorrenza nella professione, ma di concorrenza nell'insegnamento.

RESTA. Se noi diamo al principio della scelta un criterio preferenziale, allora qualche facoltà si deciderà a chiedere di avvantag-

giarsene. Così come è congegnata la legge, io credo che su questo punto non sarà operante. Il problema degli sdoppiamenti non va impostato, secondo me, così.

NATTA. Vorrei chiedere se le Facoltà sanno che c'è questa possibilità di sdoppiamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lasciamo dunque andare la sanzione; non applicandola, io credo che il problema può considerarsi risolto.

CODIGNOLA. Il sistema di assegnazione dei posti per professori e assistenti, è stato considerato, dalle stesse università, contraddittorio con il principio dell'autonomia universitaria.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per meglio chiarire le cose, debbo dire che i posti dati dal ministro sono stati concessi in relazione alle richieste delle università. In sostanza l'inconveniente grave per noi è quello di coordinare le richieste delle università con una graduatoria che non sia frutto di poteri discrezionali.

CODIGNOLA. Si potrebbe arrivare a una soluzione in questi termini: l'assegnazione viene effettuata su richiesta delle facoltà medesime, a mezzo del Senato accademico e su parere motivato.

RESTA. Ma il Senato accademico è composto dai presidi delle varie facoltà. Il Senato accademico non dà giudizi su una determinata facoltà; li dà soltanto quando sono in argomento tutte le facoltà.

CODIGNOLA. Noi non dovremmo attribuire al Senato accademico la facoltà di scelta, ma dare un ordine di priorità alle richieste delle Facoltà.

RESTA. Questa facoltà può essere data al Ministero, e non è necessario il Senato accademico; anche perché non è il Senato accademico che fa la richiesta. Richiamo comunque l'attenzione della Commissione sul fatto che le Facoltà sono gelosissime nella scelta delle materie d'insegnamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei suggerire questa formulazione: «L'assegnazione dei posti di professore di ruolo, sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione, dal rettore, udito il Senato accademico».

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione dell'articolo 4-bis, nel testo proposto dall'onorevole Ministro.

I primi commi sono i seguenti:

«È autorizzata l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e

750 nuovi posti di assistente ordinario con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma, saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158 con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

L'assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle Facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal Rettore dell'università udito il Senato accademico.

La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a 500 per le altre ».

(Sono approvati).

Segue un altro comma:

« La metà dei posti di assistente di ruolo, istituiti a norma della presente legge, saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito ».

NATTA. Per la questione degli assistenti straordinari quando si dice « con almeno cinque anni di servizio », mi pare che già c'è una certa graduatoria che dovrebbe essere seguita partendo dalla maggiore anzianità. Vorrei chiedere al Ministro se sarà questo il criterio da seguire.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Diventa titolo di ammissibilità al concorso l'aver cinque anni di servizio. Se vogliamo ammettere che il servizio di assistente straordinario retribuito possa costituire titolo di ammissione ai concorsi riservati anche se non continuativo, dobbiamo dirlo.

RESTA. Potremmo anche dirlo. Si può aggiungere la frase: « anche non continuativo ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora siamo d'accordo su questo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il comma, con la precisazione che il servizio può essere anche non continuativo.

(È approvato).

Seguono gli ultimi due commi, che pongo in votazione:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino all'esercizio finanziario 1968-1969, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato ».

(Sono approvati).

L'articolo 4-bis rimane allora così formulato:

« È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal Rettore dell'università, udito il Senato accademico.

La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Del secondo comma dell'articolo 10 si era convenuto di fare un articolo separato.

Pertanto l'articolo 10 rimane formulato su un solo comma, che era del seguente tenore:

« Per dotare gli istituti tecnici e gli istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelvisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni ».

Pongo definitivamente in votazione l'articolo.

(È approvato).

Il secondo comma diviene articolo 10-bis, salvo definitiva collocazione. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelvisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola ».

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo Titomanlio Vittoria che potrebbe divenire articolo 11-bis. Ne do lettura:

« Per il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituita ai sensi del comma primo dell'articolo due del decreto legge 12 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 13 aprile 1953 n. 826 e dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi e loro dotazioni librerie, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 2 miliardi e 700 milioni da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53 ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui, per ragioni tecniche, sarebbe opportuno aggiungere le parole: « in quanto applicabili », dato che la legge del 1961 si riferisce ai corsi di tipo A e B.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 11-bis, con l'aggiunta delle parole « in quanto applicabili ».

(È approvato).

Passiamo a votare l'ultimo articolo del disegno di legge di cui do lettura:

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Abbiamo così terminato la discussione degli articoli. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento, che seguirà immediatamente.

(Così rimane stabilito).

NATTA. Noi voteremo a favore di questa legge con le riserve che abbiamo fatto, di carattere generale, sul problema della utilizzazione di questi stanziamenti e con alcune riserve fatte nel corso del dibattito. Comunque, riteniamo che la legge, così come è venuta dalla discussione che abbiamo compiuto, rappresenti un contributo importante in questo momento alla scuola italiana ed è per questo che voteremo a favore.

CODIGNOLA. Anche noi voteremo a favore con la riserva che abbiamo espresso in merito all'articolo 4 e vorremmo invitare l'onorevole Ministro ad approntare una legge che non si limiti a finanziamenti relativi ad un solo anno, ma dia una gradualità di finanziamenti per un numero sufficiente di anni.

RESTA. Siamo grati al Ministro Bosco perché con questa legge la scuola italiana avrà un impulso notevole.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio vivissimamente la Commissione per lo sforzo compiuto. Ancora una volta debbo constatare che sul problema della scuola vi è un sostanziale accordo anche se su alcuni particolari si è fatta qualche riserva.

Certamente la scuola trarrà grande vantaggio ed è merito del Parlamento italiano di aver consentito anche nelle condizioni attuali di approvare una simile legge.

Mi dichiaro pienamente soddisfatto, perché la linea politica scolastica è stata approvata all'unanimità dalla Commissione. Concordo col richiamo fatto dall'onorevole Codignola di provvedere a una programmazione, a una pianificazione delle spese scolastiche, ma vorrete riconoscere che non è stata colpa del Ministro se finora non si è ancora provveduto a uno stanziamento per gli anni successivi.

Desidero anche dichiarare che accolgo la raccomandazione dell'onorevole Codignola della pronta applicazione della legge. Con le debite riserve per l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, io potrò cominciare a predisporre la sua applicazione. Con questo ringrazio ancora una volta la Commissione e in particolare il Presidente che è stato anche Relatore di questa legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do comunicazione del coordinamento del disegno di legge, testè esaminato, e porrò successivamente in votazione gli articoli:

ART. 1.

Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la loro parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.

(È approvato).

ART. 2.

I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1950, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

ART. 3.

Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonché della situazione finanziaria dei comuni. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici.

Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e composta dal Presidente della 1^a Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal Direttore generale dell'istruzione elementare, dal Direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finan-

ziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.

(È approvato).

ART. 5.

In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

2°) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

3°) lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinate all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

ART. 6.

È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal Rettore dell'università, udito il Senato accademico.

La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.

(È approvato).

ART. 7.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.400 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

(È approvato).

ART. 8.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicosofici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

(È approvato).

ART. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.

I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti istituti sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 10.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

(È approvato).

ART. 11.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni vicini, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

I comuni e le province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 12.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

istituiti ai sensi del comma c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 13.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, della attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiovisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

(È approvato).

ART. 14.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

(È approvato).

ART. 15.

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

(È approvato).

ART. 16.

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64,

mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola » (3488).

Presenti e votanti	41
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Alicata, Baldelli, Bertè, Buzzi, Badini Confalonieri, Barontini, Cecati, Codignola, Di Luzio, Di Benedetto, De Grada, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Gottelli Angela, Gennai Tonietti Erisia, Germani, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Ingrao, Leone Raffaele, Marotta Vincenzo, Menchinelli, Malagugini, Marangone, Natta, Nicosia, Orlandi, Perdonà, Pirastu, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Roffi, Rivera, Resta, Scaglia Giovanni Battista, Truzzi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 23.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO